

7 • 1 • 2025



**LA TENUTA DELLA "DEMOCRAZIA ELETTORALE"  
NELL'ERA DIGITALE**

CHIARA SPINIELLO

**NAD**

Nuovi Autoritarismi e Democrazie:  
Diritto, Istituzioni, Società

## Elezioni ed involuzioni autoritarie

LA TENUTA DELLA “DEMOCRAZIA ELETTORALE”  
NELL’ERA DIGITALE

## THE PRESERVATION OF ‘ELECTORAL DEMOCRACY’ IN THE DIGITAL ERA

*Chiara Spiniello\** ORCID: CS 0009-0006-4735-2515

## ABSTRACT

[It.] Al di qua e al di là dell’Atlantico, lo svolgimento delle più recenti tornate elettorali ha evidenziato forti distorsioni nei processi di voto. Il ricorso a tecniche di manipolazione mediatica, la diffusione di notizie fuorvianti e l’utilizzo non sempre trasparente dei fondi di finanziamento hanno comportato violazioni sistematiche della legislazione elettorale durante lo svolgimento delle campagne. Tali fenomeni – con il loro potenziale dirompente – sono stati in grado di incidere sui capisaldi degli ordinamenti democratici, dimostrando di poterne determinare lo slittamento verso forme di organizzazione illiberale.

Prendendo le mosse da un’analisi critica delle principali vicende che hanno contrassegnato le elezioni presidenziali statunitense e rumena del 2024, il contributo si interroga sulla preservazione delle garanzie elettorali e, più in generale, della democrazia liberale nell’era digitale.

**Parole chiave:** Elezioni – Ordinamento democratico – Tecnologie digitali – Stati Uniti – Romania

[Eng.] Across both sides of the Atlantic, recent electoral cycles have revealed significant distortions in electoral processes. The use of media manipulation techniques, the widespread dissemination of misleading information, and the opaque management of campaign financing have led to systematic violations of electoral legislation during the conduct of electoral campaigns. These phenomena – due to their disruptive potential – have proven capable of undermining the very foundations of democratic systems, potentially pushing them toward illiberal forms of governance.

Starting from a critical analysis of the main developments surrounding the 2024 presidential elections in the United States and Romania, this paper explores the preservation of electoral safeguards and, more broadly, the resilience of liberal democracy in the digital age.

**Keywords:** Elections – Democratic system – Digital technologies – United States – Romania

\* Assegnista di Ricerca presso l’Internet and Communication Policy Center (ICPC), DISA-MIS, Università degli Studi di Salerno (<https://ror.org/0192m2k53>). Il testo è stato sottoposto a doppio referaggio cieco. Responsabile del controllo editoriale: Arianna Angeli.



SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Elezioni, democrazia, digitale. 3. Per un'analisi empirica. 3.1. Dove non esistono limiti: il caso statunitense. 3.2. Dove i limiti ci sono (ma a che prezzo?): il caso rumeno. 4. Le «interferenze elettorali» e la “fine” della democrazia liberale: alcune riflessioni conclusive.



La crisi della democrazia liberale non si gioca solo nei Parlamenti e nelle cabine elettorali, ma anche nei neuroni e nelle sinapsi del nostro cervello.

Yuval Noah Harari, *Lezioni per il XXI secolo*.

## 1. PREMESSA

«Le parole sono importanti». Lo afferma, con vigore, un celebre regista italiano in uno dei suoi film *cult*<sup>1</sup>. E lo sono ancor di più per chi le utilizza per mestiere. È questa la ragione che induce ad aprire il presente contributo con una premessa relativa al suo titolo, ritenendosi opportuno chiarire l'accezione data, in particolare, all'espressione “democrazia elettorale”. La democrazia elettorale, secondo una definizione del *Global democracy index report del V-Dem Institute*<sup>2</sup>, si contraddistingue per essere una forma democratica «priva di vincoli diversi da quelli riconducibili alla forza dei numeri del mandato elettorale»<sup>3</sup> e si pone, pertanto, in una posizione di subalternità rispetto al più pieno concetto di democrazia liberale<sup>4</sup>.

Non avendo l'intenzione di ricondurla nell'alveo della suddetta classificazione, chi scrive ha, in questa sede, impiegato la locuzione – col dovuto virgolettato – per enfatizzare l'assiologico legame che sussiste tra i due termini che la compongono.

Per questo motivo, la fase preliminare dello studio è consistita nell'effettuare una riflessione sul rapporto – evidentemente inestricabile – tra elezioni e democrazia, alla luce dell'avvento delle nuove tecnologie. Tale riflessione ha consentito di acquisire gli strumenti necessari per procedere, nel paragrafo

<sup>1</sup> Il presente contributo è uno dei risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito del progetto PRIN 2022KTTSCB - Digital Sovereignty in Comparative Perspective: State Authority, Corporate Power and Fundamental Rights in Cyberspace (CUP Master D53D23007300006).

Ci si riferisce a *Palombella Rossa* di Nanni Moretti.

<sup>2</sup> Pubblicato annualmente dal *V-Dem Institute* dell'Università di Göteborg, il *Global Democracy Index Report del V-Dem Institute (Varieties of Democracy)* è uno dei più autorevoli e completi strumenti di analisi comparata della qualità delle democrazie nel mondo. Il report del 2024 è consultabile all'indirizzo web [v-dem.net/documents/43/v-dem\\_dr2024\\_lowres.pdf](https://v-dem.net/documents/43/v-dem_dr2024_lowres.pdf).

<sup>3</sup> R. Toniatti, *L'identità costituzionale di Israele: un work in progress, fra judicial activism della Corte suprema e insidie illiberali della democrazia elettorale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, No. 1, 2024, 89. Più esattamente, il *Global Democracy Index Report del V-Dem Institute* definisce democrazie elettorali quei sistemi in cui «le elezioni multipartitiche per l'esecutivo sono libere ed eque; [vi sono] gradi soddisfacenti di suffragio, libertà di espressione, libertà di associazione». *Global Democracy Index Report del V-Dem Institute (Varieties of Democracy)*, cit., 12.

<sup>4</sup> Il *Global Democracy Index Report del V-Dem Institute* stabilisce che per sussistere un modello di democrazia liberale «i requisiti della democrazia elettorale sono soddisfatti; [sono presenti] vincoli giudiziari e legislativi per l'esecutivo insieme alla protezione delle libertà civili e dell'uguaglianza davanti alla legge». *Global Democracy Index Report del V-Dem Institute (Varieties of Democracy)*, cit., 12.

successivo, ad un’analisi ragionata delle vicende che hanno accompagnato alcuni recenti processi elettorali.

Il 5 novembre e il 24 novembre 2024 si sono, infatti, svolte due significative tornate elettorali: la prima ha portato all’elezione del quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti d’America; la seconda – successivamente invalidata dagli organi di giustizia costituzionale – avrebbe condotto alla designazione del Presidente della Repubblica rumena. Entrambe le elezioni sono state contrassegnate dalla peculiarità (una delle) di aver fatto un imponente ricorso all’uso delle nuove tecnologie durante lo svolgimento della campagna elettorale.

Così, sulla base dei dati empirici ricavati dall’esame dei casi di studio, si è tentato in ultimo di trarre delle conclusioni, certamente parziali e non definitive<sup>5</sup>, sul potenziale di influenza dei media digitali rispetto all’integrità del processo elettorale e, più in generale, della preservazione degli ordinamenti democratici.

## 2. ELEZIONI, DEMOCRAZIA, DIGITALE

L’incipit del fondamentale volume *Democracy and Elections* di Richard S. Katz si apre con la dogmatica affermazione secondo cui «le elezioni sono le istituzioni cardine della democrazia moderna»<sup>6</sup>. Il politologo statunitense, incentrando l’interesse della sua opera nell’individuazione dell’intreccio tra il processo elettorale e il principio democratico, muove infatti dalla consapevolezza che:

La parola *democrazia* significa, letteralmente, “governo del popolo”. Fino al XVIII secolo, il termine era limitato alla descrizione di sistemi politici in cui la popolazione governava direttamente attraverso grandi assemblee. Una tale democrazia “pura” è difficile da immaginare in società complesse. Da qui, si è evoluta una forma “indiretta” o rappresentativa di democrazia, in cui il governo è esercitato dai rappresentanti eletti dal popolo<sup>7</sup>.

Mediante l’espressione del voto che porta alla designazione dei rappresentanti politici, si realizza, pertanto, l’esercizio della sovranità popolare. Specularmente, le elezioni rappresentano una cartina di tornasole per valutare la tenuta democratica dell’ordinamento; il fenomeno che consente, cioè e più di tutto, di misurare se e quanto il sistema valoriale di stampo liberale pluralistico<sup>8</sup> alla base degli Stati democratici impregni il processo di formazione della volontà popolare. Ciò, certamente, viene in luce al momento delle votazioni – grazie a cui, com’è stato osservato, «inizia il circuito della politica»<sup>9</sup> – ma altresì nelle fasi che lo precedono, quando si realizza l’effettivo rapporto dialettico tra elettori ed eletti. È in questi momenti, collocabili sul labile confine tra il tentativo di incentivare la partecipazione attiva dei

<sup>5</sup> Il tema presenta una molteplicità di chiavi di lettura e potenziali spunti di riflessione, in costante e talvolta imprevedibile aggiornamento. Ci si riserva di approfondire ulteriormente l’argomento in successivi contributi.

<sup>6</sup> R.S. Katz, *Democracy and Elections*, Oxford University Press, 1997, 3.

<sup>7</sup> G. Gudgin, P. Taylor, *Seats, Votes, and the Spatial Organisation of Elections*, Pion, 1979, 1. Non è questa la sede per ripercorrere le origini e le evoluzioni del concetto di democrazia rappresentativa, né per soffermarsi sulle ragioni di un modello oramai in crisi. A titolo esemplificativo, si rinvia – per una ricostruzione delle vicende che hanno portato all’affermazione del principio rappresentativo – a H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Edizioni di Comunità, 1952; B. Manin, *Principes du gouvernement représentatif*, Flammarion, 1996; N. Urbinati, *Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri*, Donzelli Editore, 2010; P. Ridola, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Giappichelli, 2011; mentre, per un’analisi dei fattori che ne hanno messo in discussione i capisaldi, si rimanda, tra gli altri, a G. Moschella, *Crisi della rappresentanza politica, sistema elettorale e trasformazione del partito politico*, in M. Scudiero (a cura di), *Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa*, Jovene, 2009; L. Ferrajoli, *Sulla crisi della democrazia rappresentativa*, in G. Incorvati, F. Marcelli (a cura di) *Crisi della democrazia e crisi dei partiti in Italia e nel mondo*, Aracne, 2010; A. Morelli (a cura di), *La democrazia rappresentativa: declino di un modello?*, Giuffrè, 2015.

<sup>8</sup> P. Häberle, *Le libertà fonda mentali nello spazio costituzionale*, La Nuova Italia Scientifica, 1993.

<sup>9</sup> R. Bin, *Lo Stato di Diritto*, il Mulino, 2004, 54.

cittadini alla vita politica e la volontà di manipolarne le intenzioni di voto<sup>10</sup>, che si costruisce di fatto la formazione del consenso elettorale.

In passato tale costruzione avveniva generalmente mediante l'intermediazione dei partiti politici. A seguito della liquefazione del tradizionale sistema partitico e della perdita da parte delle formazioni politiche della loro funzione di “bussola”<sup>11</sup>, un'influenza significativa era esercitata dai (e mediante i) mezzi di comunicazione di massa (la televisione, primo fra tutti)<sup>12</sup>. Oggigiorno sono, invece, le tecnologie digitali ad assolvere un ruolo fondamentale nel plasmare l'opinione dei cittadini elettori e nel determinare il successo elettorale dei candidati. Attualmente la diffusione e la fruizione delle notizie di carattere politico – ma, più in generale, lo stesso “far politica” – avviene, infatti, principalmente tramite la rete e le piattaforme digitali, ivi compresi i social networks (X, Facebook) e le applicazioni di video sharing (TikTok).

Lungi dal disconoscere il potenziale che tali strumenti portano con sé, soprattutto in termini di facilitazione alla partecipazione politica (rispetto ai canali tradizionali, infinitamente minori sono le barriere di ingresso, infinitamente maggiori le prospettive di espressione e confronto), non si può celare l'evidenza di come, nell'ecosistema digitale, i flussi informativi e il dibattito siano soggetti a distorsioni strutturali ed elevati rischi di manipolazione.

L'interazione politica (e non) mediata dalle piattaforme digitali si struttura secondo logiche algoritmiche, che implementano in maniera sistematica tecniche di profilazione e segmentazione dell'utenza basate sull'analisi comportamentale e sulla raccolta massiva di dati personali<sup>13</sup>. Tali processi – esponendo l'utente esclusivamente a contenuti coerenti con le proprie inclinazioni pregresse – finiscono col creare forme di isolamento selettivo (c.d. *filter bubble* o *echo chamber*)<sup>14</sup> che, nell'attenuare le possibilità di interazione tra visioni eterogenee, amplifica il rischio di polarizzazione del dibattito, laddove l'esposizione alla diversità si configura prevalentemente in termini di antagonismo e radicalizzazione<sup>15</sup>.

A ciò si aggiunge, poi, la possibilità offerta dalle stesse piattaforme digitali di operare una comunicazione differenziale e modulata, che consente agli attori politici di indirizzare messaggi selettivi e potenzialmente incoerenti a specifiche porzioni del corpo elettorale, attraverso le c.d. strategie di *micro-targeting*<sup>16</sup>. Tale pratica è oramai largamente utilizzata nelle campagne elettorali. Essa non solo consente

<sup>10</sup> Sul punto si veda F. Lanchester, *Propaganda elettorale*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVII, Giuffrè, 128-130.

<sup>11</sup> Come argomenta Massari, «a mettere in crisi e a sconvolgere i sistemi di partito tradizionali è anzitutto l'usura storica di quelle classiche fratture o *cleavages* studiate e analizzate da Rokkan e Lipset che, per i due studiosi, avevano ‘congelato’ i sistemi di partito alla situazione esistente negli anni Venti del secolo scorso». O. Massari, *Dal partito di massa alla partitocrazia senza partiti*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, No. 3, 2018. La letteratura in argomento è ampia, a titolo esemplificativo, si citano qui alcuni fondamentali: O. Kircheimer, *The Transformation of the Western European Party Systems*, in J. La Palombara, M. Weiner (Eds.), *Political Parties and Political Development*, Princeton University Press, 1996, 177-200; P. Ignazi, *The Crisis of Parties and the Rise of New Political Parties*, in *Party Politics*, No. 2, 1996; R.J. Dalton, *The Decline of Party Identifications*, in R.J. Dalton, P.M. Wattenberg (Eds.), *Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*, Oxford University Press, 2000, 19-36.

<sup>12</sup> Sul punto G. Sartori, *Homo videns: televisione e post-pensiero*, Laterza 1997.

<sup>13</sup> D. Servetti, *Social network, deliberazione pubblica e legislazione elettorale di contorno*, in *Media Laws*, No. 1, 2020.

<sup>14</sup> E. Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*, Penguin, 2011. Ne tratta diffusamente G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in G. Pitruzzella, O. Pollicino, S. Quintarelli (a cura di), *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Egea, 2017, 1-47; nonché E. Longo, *Dai big data alle «bolle filtro»: nuovi rischi per i sistemi democratici*, in *Percorsi Costituzionali*, No. 1, 2019.

<sup>15</sup> E. Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*, op. cit.

<sup>16</sup> F.J. Borgesius, Z. Möller et al., *Online Political Microtargeting: Promises and Threats for Democracy*, in *Utrecht Law Review*, No. 1, 2018.



di pubblicizzare contenuti sponsorizzati che spesso eludono le regole della legislazione elettorale di contorno (come il silenzio elettorale), ma viene altresì adoperata come tecnica di «soppressione del voto»<sup>17</sup>, volta a scoraggiare l’elettorato indeciso sul chi e se votare dal recarsi alle urne.

Ancora, altri strumenti di tecnologia automatizzata – quali i *bot*<sup>18</sup>, i *troll*<sup>19</sup> e le *deepfakes*<sup>20</sup> – simulano interazioni autentiche e generano consenso apparente, al fine di amplificare artificialmente il sostegno e marginalizzare sistematicamente il dissenso. E, continuando, ci sono: l’hackeraggio, il *doxing*<sup>21</sup>, i *cyborg*<sup>22</sup>. Un’elencazione che potrebbe proseguire a lungo.

Chiaramente, l’insieme di questi fenomeni, appropriatamente definiti «interferenze elettorali»<sup>23</sup>, pongono seri interrogativi «in merito al rapporto tra elettori ed eletti, all’idea e ai caratteri della cittadinanza, ai processi di selezione della classe dirigente, alla relazione tra Stato e società civile, alle idee stesse di partecipazione e rappresentanza politica»<sup>24</sup>. Difatti, le «interferenze elettorali», che possono essere messe a punto da soggetti statali e non statali (ma anche parastatali<sup>25</sup>), interni o esterni, in maniera esplicita o più spesso sommersa, rispondono ad obiettivi che variano dal raggiungimento di un certo risultato elettorale all’erosione dello stesso sistema di governo. Per questa ragione, esse sono suscettibili di pregiudicare la democrazia su più fronti: quello del dibattito pubblico, quello delle elezioni e, finanche, quello che inerisce la legittimità delle istituzioni democratiche<sup>26</sup>.

Alla luce di queste osservazioni, il seguente paragrafo, assumendo come oggetto d’analisi due recenti tornate elettorali, si occupa di verificare empiricamente quanto, come e con quali conseguenze le «interferenze elettorali» agiscono nel concreto.

<sup>17</sup> T. Wang, *The Politics of Voter Suppression. Defending and Expanding Americans’ Right to Vote*, Cornell University Press, 2012.

<sup>18</sup> Definiti come «account automatizzati da un algoritmo, [...], caratterizzati da anonimità, un alto livello di attività e la tendenza a dare amplificazione a determinati temi, utenti o hashtag». M.G. Sessa, *Le interferenze elettorali: votare nel disordine informativo*, in D. Cersosimo, C. Destri *et al.* (a cura di), *Come votiamo? La pratica democratica del voto, tra diritto individuale e scelta collettiva*, Fondazione Giacomo Feltrinelli, 2022, 113.

<sup>19</sup> Persone reali che ricercano intenzionalmente il conflitto online (o *sockpuppet* nel momento in cui usano identità fittizie). M. Bastos, *Brexit, Tweeted, Polarization and Social Media Manipulation*, Bristol University Press, 2024.

<sup>20</sup> L’ultima frontiera nel campo della manipolazione informativa del consenso elettorale le c.d. *deepfakes* «costituiscono allo stato attuale il risultato più evoluto dell’applicazione della *synthetic media technology* ai social network. Si tratta, [...], di media audio o visivi nonché foto e testi manipolati che sembrano autentici, quanto in realtà non lo sono affatto. Possono, infatti, riprodurre dettagli simili a quelli dei candidati politici o di persone che hanno un peso rilevante nel dibattito pubblico, compresi addirittura i tic facciali, per far dire o fare qualcosa che in realtà non hanno mai detto o fatto». A. Licastro, *La regolazione dello spazio informativo disintermediato dinanzi alla progressiva avanzata della “synthetic media technology” in tempo di tornate elettorali*, in *Diritto pubblico*, No. 3, 2024, 588.

<sup>21</sup> La pratica di cercare e diffondere pubblicamente online informazioni personali e private (come ad es. nome e cognome, indirizzo, numero di telefono etc.) non autorizzate.

<sup>22</sup> Account ibridi che combinano l’automazione dei *bot* con l’occasionale *input* umano.

<sup>23</sup> K. Berzina, E. Soula, *Conceptualizing Foreign Interference in Europe*, in *Alliance for Securing Democracy*, 18 March 2020.

<sup>24</sup> C. Riva, *I social in politica e la politica nei social*, in C. Riva (a cura di), *Social media e politica. Esperienza, analisi e scenari della nuova comunicazione politica*, Utet, 2021, 13. D’altra parte, come fa notare Servetti, «i *social network* rappresentano strumenti sviluppatisi nel giro di pochi anni non per le esigenze della deliberazione pubblica e della politica democratica, bensì in coerenza con le dinamiche di mercato alla base degli enormi profitti che le poche e grandi *corporations* che ne gestiscono le piattaforme registrano grazie alla raccolta e alla commercializzazione delle informazioni ivi raccolte». D. Servetti, *Social network, deliberazione pubblica e legislazione elettorale di contorno*, cit., 197.

<sup>25</sup> Sessa riporta l’esempio dei tentativi di interferenza politica a supporto della c.d. Brexit portate avanti dal magnate russo Yevgeny Prigozhin e strettamente legate al GRU, braccio di *intelligence* del Ministero della Difesa russo. M. G. Sessa, *Le interferenze elettorali: votare nel disordine informativo*, cit., 111.

<sup>26</sup> A. Licastro, *La regolazione dello spazio informativo disintermediato dinanzi alla progressiva avanzata della “synthetic media technology” in tempo di tornate elettorali*, cit., 590.

### 3. PER UN'ANALISI EMPIRICA

Il 2024 è stato l'anno «più elettorale della storia»<sup>27</sup>, quello in cui, cioè, più della metà della popolazione mondiale, appartenente a 76 Paesi diversi, è stata chiamata alle urne per esprimere il proprio voto. In un simile scenario – capace di mandare in fibrillazione qualsiasi osservatore dei processi elettorali – individuare dei validi casi di studio si sarebbe rivelata, in ogni caso, un'operazione agevole. Dal Brasile alla Gran Bretagna, dall'India al Belgio, dal Messico a Taiwan la chiamata alle urne ha fatto il giro del mondo. Tuttavia, due sono state le tornate elettorali che hanno attirato, in particolare, l'attenzione di chi scrive: le elezioni presidenziali statunitense e rumena.

Apparentemente tra loro molto distanti per forma di governo (presidenziale l'uno, semipresidenziale l'altro), tradizione politico-costituzionale (una democrazia consolidata la prima, una democrazia “giovane” la seconda), dimensioni (con una differenza significativa di abitanti ed estensione territoriale)<sup>28</sup>; gli Stati Uniti e la Romania condividono, inaspettatamente, talune peculiarità. Prima fra tutte, il ruolo strategico occupato nell'attuale assetto geopolitico mondiale: da un lato, gli Stati Uniti restano la prima potenza militare al mondo, il cui posizionamento è fondamentale per la strutturazione delle alleanze internazionali; dall'altro, la Romania si presenta oggi come uno Stato chiave nello scacchiere di sicurezza europeo nonché il barometro della stabilità NATO nell'Europa dell'Est, per via della sua collocazione territoriale. Inoltre, sia negli USA che in Romania si sta assistendo ad uno slittamento (potenziale o già in corso) verso forme di governo illiberali. Infine, in entrambi i Paesi le nuove tecnologie hanno giocato un ruolo fondamentale nello svolgimento delle più recenti campagne elettorali e, conseguentemente, nella configurazione del risultato ottenuto alle urne, il che li rende due ottimi banchi di prova per (tentare di) rispondere alla domanda di ricerca da cui muove il presente scritto.

#### 3.1. *Dove non esistono limiti: il caso statunitense*

Con 312 Grandi Elettori rispetto ai 226 conquistati dalla candidata democratica Kamala Harris, il 5 novembre 2024, Donald J. Trump è stato eletto quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti d'America, accompagnato dalla contestuale conquista da parte del *Republican Party* (o GOP, *Grand Old Party*) della maggioranza dei seggi alla Camera dei Rappresentanti e al Senato<sup>29</sup>. Si tratta di un risultato elettorale che, andando ben oltre le previsioni, solleva seri interrogativi sulle prospettive della democrazia americana per diversi motivi. Innanzitutto, in relazione al *come* Trump abbia conquistato la vittoria, fa riflettere la controversa campagna elettorale mediatica di cui è stato protagonista; e, subito dopo, rispetto al *nonostante cosa* abbia vinto, spinge a ragionare l'effettivo peso dei numerosi procedimenti giudiziari che lo hanno visto coinvolto.

<sup>27</sup> 2024 is the Biggest Election Year in History, in *The Economist*, 13 November 2023, in [economist.com/interactive/the-world-ahead/2023/11/13/2024-is-the-biggest-election-year-in-history](https://www.economist.com/interactive/the-world-ahead/2023/11/13/2024-is-the-biggest-election-year-in-history).

<sup>28</sup> Gli Stati Uniti hanno un'estensione territoriale circa 41 volte più grande rispetto alla Romania e una popolazione 17 volte maggiore.

<sup>29</sup> Il 5 novembre 2024 si sono svolte anche le elezioni per assegnare 468 seggi al Congresso (33 seggi del Senato e tutti i 435 seggi della Camera), nell'ambito delle quali i repubblicani hanno ottenuto il controllo del Senato, conquistando 53 seggi contro i 47 dei democratici, e mantenuto il controllo della Camera, conquistando 220 seggi contro i 215 dei democratici. L'insieme dei risultati elettorali è consultabile alla seguente pagina web: [usa.gov/election-results](https://www.usa.gov/election-results).

Che Trump, nel corso della sua carriera politica, abbia adoperato i media a fini propagandistici dalla dubbia liceità non è certo una novità. «A bombastic and media-savvy populist politician»<sup>30</sup>, il Presidente statunitense aveva fatto un uso tattico della piattaforma di *microblogging* Twitter (oggi X), assicurandosi una notevole copertura mediatica, già in occasione della campagna presidenziale del 2016, dalla quale era risultato vincitore e nella quale, com’è stato osservato, per la prima volta «il populismo ha incontrato i social media digitali»<sup>31</sup>. Riuscendo a costruire un seguito di milioni e milioni di *follower*<sup>32</sup>, Trump ha adoperato Twitter, sin dalle origini, per diffondere notizie false, messaggi d’odio e teorie complottiste<sup>33</sup> ma anche per governare<sup>34</sup>; perpetrando tale pratica per tutto il corso del mandato presidenziale, fino alla sua espulsione dal *social network* avvenuta a seguito dei fatti di Capitol Hill<sup>35</sup>.

Tuttavia, il modo in cui il neoeletto Presidente statunitense ha organizzato la campagna elettorale del 2024, e le decisioni che ha assunto immediatamente dopo le elezioni, hanno aggiunto un nuovo tassello alla sua costruzione illiberale. Facendo leva su un ormai consolidato cambiamento di paradigma della comunicazione politica, con i *media* – in specie quelli digitali – che «hanno assunto un’eguale importanza, se non addirittura superiore, rispetto alla politica stessa»<sup>36</sup>, Trump è riuscito a trasmettere per tutto il corso della campagna elettorale messaggi denigratori e fuorvianti, con un linguaggio spesso (eufemisticamente) inappropriato<sup>37</sup> e strumentalizzando finanche eventi drammatici come i tentativi di omicidio nei suoi confronti<sup>38</sup>. Prima di essere reintegrato su (quella che sarebbe diventata) la piattaforma X, grazie al sodalizio col nuovo

<sup>30</sup> Y. Zhang, J. Lukito, J. Suk, R. McGrady, *Trump, Twitter, and Truth Social: how Trump Used both Mainstream and Alt-Tech Social Media to Drive News Media Attention*, in *Journal of Information Technology & Politics*, 13 March 2024, 1.

<sup>31</sup> F.S. Pérez, I.A. Román, J.L. Rodríguez, *Seizing the Populist Rhetorical Toolkit*, in M. Lockhart, (Ed.), *President Donald Trump and His Political Discourse*, Routledge, 13-32.

<sup>32</sup> Secondo quanto rilevato dal *Pew Research Center*, il giorno delle elezioni, l’8 novembre 2016, Trump aveva 12.9 milioni di follower, due in più dell’avversaria Hillary Clinton (10.2 milioni di follower). In [pewresearch.org/journalism/2016/07/18/candidates-differ-in-their-use-of-social-media-to-connect-with-the-public/](https://pewresearch.org/journalism/2016/07/18/candidates-differ-in-their-use-of-social-media-to-connect-with-the-public/).

<sup>33</sup> Delle numerose analisi politologiche e linguistiche sui contenuti dei messaggi virtuali di Trump si ricordano qui, a titolo esemplificativo, O. Winberg, *Insult Politics: Donald Trump, Right-Wing Populism, and Incendiary Language*, in *European Journal of American Studies*, No. 2, 2017; G. Stolee, S. Caton, *Twitter, Trump, and the Base: A Shift to a New Form of Presidential Talk?*, in *Signs and Society*, No. 1, 2018; L. Shchylho, M. Korovai, *Linguistic Means of Speech Manipulation in Modern English-Language Foreign Policy Media Discourse: Synergistic Approach*, in *Philological Treatises*, No. 1, 2024.

<sup>34</sup> Secondo Allegranti, tramite Twitter Trump ha «governato gli Stati Uniti, facendo un uso performativo del mezzo. Non si è limitato a esprimere le proprie posizioni pubbliche [...], ma ha compiuto atti che avevano un valore politico immediatamente esecutivo oltre che comunicativo». In D. Allegranti, *La voce di un presidente: Donald Trump e i discorsi d’odio*, in *Filosofi(e) Semiotiche*, No. 1, 2024, 218. Peraltro, principalmente grazie ai *social networks* (in particolare Facebook), Trump ha vinto le stesse elezioni del 2016; per mezzo di un’azione messa a punto da *Cambridge Analytica*, l’ex società di consulenza britannica che ha raccolto informazioni personali dagli account Facebook degli utenti, senza il loro consenso «per indirizzarli con annunci politici personalizzati». Per un approfondimento della vicenda si veda C. Wylie, *Mindf\*ck. Cambridge Analytica and the Plot to Break America*, Random House, 2019.

<sup>35</sup> L’8 gennaio 2021 Twitter ha sospeso Donald J. Trump per incitamento alla violenza, ritenendolo responsabile di aver aizzato i suoi seguaci – tramite la diffusione di *fake news* su presunti brogli elettorali – a compiere un tentativo di colpo di Stato presso la sede del Congresso, nel giorno in cui era in corso il procedimento di conferma dell’elezione di Joe Biden, il 6 gennaio 2021. Dopo una pausa di un anno dai *social media*, Trump è riapparso su Truth Social, una piattaforma *social media* da lui fondata.

<sup>36</sup> P.P. Chakraborty, *Strategic Use of Social Media and Podcasts in Donald Trump’s 2024 Presidential Campaign*, in *European Economic Letters*, No. 4, 2024. A tal proposito, Bell fa notare che «piaccia o no, il principale linguaggio politico del 2024 non è stato un discorso eloquente, ma un post sui social media o un videoclip. Trump ha padroneggiato queste forme [di comunicazione] come nessun altro e le ha usate per trasformare il suo Paese». D. A. Bell, *The Age of Trump and Musk: Reflections on the Election of 2024*, in *Society*, No. 62, 2025, 110.

<sup>37</sup> «Trump impreca, insulta i suoi avversari con termini volgari, sessisti e razzisti, e spesso sembra un bambino di terza elementare. Ma nel corso degli anni, ha assuefatto una larga parte dell’elettorato a questo comportamento. Per loro, il suo modo di fare è la prova che è disposto a infrangere le regole di un sistema che lui stesso li ha aiutati a vedere come completamente corrotto». *Ibidem*.

<sup>38</sup> In [yorku.ca/news/2024/09/18/the-second-assassination-attempt-on-donald-trump-in-64-days-is-a-troubling-turn-of-events/](https://yorku.ca/news/2024/09/18/the-second-assassination-attempt-on-donald-trump-in-64-days-is-a-troubling-turn-of-events/).



proprietario Elon Musk, ha potuto veicolare i propri contenuti tramite canali alternativi, quali Truth, YouTube nonché mediante numerosi Podcast. Tuttavia, è stato proprio il ritorno su X – che da spazio neutrale si è così tramutato in un’arena politicizzata, «simbolo delle contraddizioni insite nella gestione privatizzata del discorso pubblico»<sup>39</sup> – a offrirgli le maggiori *chances* di diffusione propagandistica. Secondo un’analisi condotta da un gruppo di ricercatori dell’HUMANS Lab dell’University of Southern California, che hanno esaminato i post pubblicati dagli utenti di X (dove Trump vanta ben 92 milioni di *follower*) tra il 1° maggio 2024 e il 31 luglio 2024, tra le *keywords* e gli *hashtag* più digitati compaiono “Trump” (5.730.951 di frequenze) e “MAGA” (*Make America Great Again*, lo slogan trumpiano, 2.648.869 frequenze)<sup>40</sup>. Si attestano sul medesimo ordine di grandezza le menzioni ricevute dal suo *account* e da quello del GOP<sup>41</sup>.

Ma non è tutto. L’*endorsement* pubblico ricevuto proprio dal proprietario di X, e l’ingente dotazione finanziaria che il multimiliardario ha dichiaratamente messo a disposizione della campagna presidenziale di Trump, hanno aperto ad un nuovo, controverso, fenomeno. È vero che, a partire dalla discussa sentenza *Citizens United v. FEC*<sup>42</sup>, con la quale la Corte Suprema statunitense ha sostanzialmente legalizzato la circolazione di enormi flussi di denaro privato e aziendale in politica, il “corteggiamento” dei candidati nei confronti dei finanziatori si è imposto come una pratica frequente; ma, mentre in passato gli *sponsor* preferivano plasmare le politiche a porte chiuse, oggi scelgono di svolgere un ruolo attivo nell’arena pubblica. «Ciò che spicca in questo ciclo elettorale», infatti, «[...] non è solo l’influenza della ricchezza, ma la sua visibilità»<sup>43</sup>. Una visibilità che porta con sé conseguenze indirette e dirette, non solo in termini di aumento del patrimonio degli investitori<sup>44</sup>, ma anche di conquista di ruoli di potere. Emblematico è, in tal senso, l’affidamento a Elon Musk della direzione del DOGE, *Department of Government Efficiency*, il dipartimento istituito dall’amministrazione trumpiana con l’obiettivo di ridurre gli sprechi governativi, semplificare la burocrazia e modernizzare i sistemi tecnologici federali.

In buona sostanza, la campagna elettorale presidenziale del 2024 è stata contrassegnata da due elementi distintivi: la totale assenza di qualsiasi argine alle attività di disinformazione online – il che rimanda al più generale tema del (non) contrasto alla *disinformation* negli Stati Uniti<sup>45</sup> –; e l’affermazione politica di poteri privati, non regolamentati, che conducono ad inevitabili conflitti di interesse. Oggi, ci si trova, pertanto, nella paradossale situazione in cui il soggetto che detiene la proprietà di uno dei mezzi di comunicazione più influenti – nonché di numerose altre attività imprenditoriali rilevanti per l’economia

<sup>39</sup> G. Boccia Artieri, *La metamorfosi dei media digitali*, in *il Mulino*, No. 1, 2025, 175.

<sup>40</sup> A. Balasubramanian, V. Zou, H. Narayana, C. You, L. Luceri, E. Ferrara, *A Public Dataset Tracking Social Media Discourse about the 2024 U.S. Presidential Election on Twitter/X*, University of Southern California HUMANS Lab, Working Paper No. 6, 2024.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> *Citizens United v. FEC*, 558 U.S. 310 (2010). Nella decisione, nata da un ricorso dell’associazione *Citizens United* contro il *Federal Election Commission*, la Corte ha stabilito che imporre delle restrizioni alle spese politiche compiute dalle aziende e organizzazioni private comporta una violazione del Primo Emendamento, che garantisce la libertà di espressione. Per un commento dettagliato della sentenza si rimanda a B.A. Smith, *Campaign Finance and Free Speech: Finding the Radicalism in Citizens United v. FEC.*, in *Harv. J.L. & Pub. Pol’y*, No. 41, 2018.

<sup>43</sup> J. Späth, *The Rise of Techno Authoritarianism and its Impact on US Foreign Policy*, Österreichisches Institut für Internationale Politik, Policy Brief No. 15, 2025, 5.

<sup>44</sup> È stato stimato che a fronte dei 290 milioni di dollari spesi da Musk per finanziare la campagna elettorale di Donald Trump, il suo patrimonio netto complessivo è aumentato di 170 miliardi di dollari dopo la vittoria elettorale di Trump. Ciò principalmente a causa «dell’aumento della capitalizzazione di mercato delle sue attività associate». F. Sidiqui, T. Thadani, *Elon Musk Put \$277 Million into the Election. He’s \$200 Billion Richer This Year*, *The Washington Post*, 15 December 2024, in [washingtonpost.com/business/2024/12/15/elon-musk-trump-election-wealth/](https://www.washingtonpost.com/business/2024/12/15/elon-musk-trump-election-wealth/).

<sup>45</sup> Sul punto O. Pollicino, P. Dunn, *Disinformazione e intelligenza artificiale nell’anno delle global elections: rischi (ed opportunità)*, in *Federalismi.it*, No. 12, 2024.

del Paese – occupa un ruolo di spicco nella pubblica amministrazione. A farne le spese è, innanzitutto, la tenuta democratica dell’ordinamento, quella democrazia americana «grande perché buona»<sup>46</sup> che sembra sempre più assumere i tratti di una «democrazia», ossia di «una democrazia illiberale nella protezione dei diritti fondamentali e nella divisione dei poteri»<sup>47</sup>.

A proposito di conflitto di interessi, poi, è a tutti noto che Donald J. Trump sia stato (e continui ad essere) coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Oltre quelle che lo hanno visto protagonista durante lo svolgimento del primo mandato presidenziale<sup>48</sup>, e che sono state dichiarate concluse dalla Corte Suprema, nei mesi precedenti alle elezioni ha dovuto affrontarne delle altre, i cui profili (se possibile) sono anche più gravi. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti d’America che un (aspirante prima e) Presidente (poi) si sia trovato coinvolto in più procedimenti penali a livello federale e statale<sup>49</sup>. È la prima volta che un Presidente statunitense sia stato soggetto, per ben due volte, ad una procedura di *impeachment*<sup>50</sup>.

A dispetto di questo scenario, e delle correlate implicazioni giuridiche su cui si potrebbe discernere lungamente, Trump ha “avuto la forza” di destrutturare la valenza simbolica di tali avvenimenti agli occhi dei suoi elettori, riconquistandone la fiducia e dimostrando come il c.d. “trumpismo” sia oramai radicato nel tessuto sociale americano.

### 3.2. Dove i limiti ci sono (ma a che prezzo?): il caso rumeno

Con una pronuncia che ha ben pochi precedenti nella storia delle democrazie liberali europee – un analogo caso di annullamento elettorale si rinviene, nel XXI secolo, solo nelle elezioni presidenziali austriache del 2016<sup>51</sup> –, la Corte costituzionale rumena, *Curtea Constituțională a României*, con la sentenza n. 32 del 6 dicem-

<sup>46</sup> Lo slogan trumpiano *Make America Great Again* trae spunto dalla citazione «America is great because she is good, and if America ever ceases to be good, she will cease to be great», riconducibile al missionario Eddy Sherwood negli anni ‘40, ed erroneamente attribuita a Tocqueville da diversi Presidenti (Dwight Eisenhower, Gerald Ford, Ronald Reagan e Bill Clinton). Françoise Mélonio precisa, a riguardo, che «non c’è dubbio che Tocqueville non avrebbe mai detto che l’America è buona, poiché era piuttosto critico». F. Mélonio, *Il «mio» Tocqueville*, in *Filosofia politica*, No. 3, 2024, 495; nonché E. Sherwood, *The Kingdom of God and the American Dream: The Religious and Secular Ideals of American History*, Harper & Brothers, 1941.

<sup>47</sup> N. Bellanca, *Trump e le altre democrazie: perché votiamo chi ci fa stare peggio*, in *MICROMEGA*, 2024.

<sup>48</sup> In argomento G. Rando, *President Trump’s House of Cards: troppi interessi, nessuna azione risolutiva*, in *Forum DPCE online*, 18 maggio 2017.

<sup>49</sup> Il 10 gennaio 2025 Donald Trump è stato condannato con una sentenza di *unconditional discharge* (ossia senza pena) per il caso Stormy Daniels; mentre gli altri tre processi sono stati sospesi o archiviati a seguito della sua rielezione alla presidenza nel novembre 2024. Ha proposto una ricostruzione delle vicende processuali di Trump G. Caravale, *Dall’assalto a Capitol Hill alla riconquista della Casa Bianca: la definizione dei caratteri della nuova presidenza passa anche dalla Corte Suprema*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, No. 3, 2024.

<sup>50</sup> La prima nel 2019, per abuso di potere e ostruzione al Congresso, e la seconda nel 2021, per incitamento all’insurrezione. In entrambi i casi è stato prosciolto dall’accusa. Per un approfondimento sul tema della messa in stato d’accusa del Presidente statunitense – che è disciplinata dall’art. II, sez. IV, Cost., secondo cui «Il Presidente, il Vice-presidente e tutti i titolari di cariche pubbliche negli Stati Uniti saranno destituiti dal loro ufficio qualora, in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento, di corruzione o di altri gravi reati» – si veda F.O. Bowman, *Impeachment in the United States*, in C. Monaghan, M. Flinders, A.Z. Huq (Eds.), *Impeachment in a Global Context*, Routledge, 2024, 132-152.

<sup>51</sup> Accogliendo il ricorso presentato dal partito della Libertà (*Freiheitliche Partei Österreichs*, FPÖ), la Corte costituzionale austriaca, *Verfassungsgerichtshof* (VfGH), dispose – con la pronuncia del 1° luglio 2016 –, l’annullamento del secondo turno di voto delle elezioni presidenziali, a causa delle irregolarità procedurali accertate nell’ambito del conteggio dei voti postali, iniziato in alcuni distretti elettorali (14 su 20 analizzati) prima che fosse definito il risultato del voto espresso nei seggi, in contrasto rispetto a quanto previsto dalla legge elettorale. In questo caso, dunque, non si erano registrate manipolazioni del risultato, bensì vizi formali e una «gestione impropria» delle schede elettorali. Per un approfondimento sulle motivazioni della sentenza si rimanda a M. Mazza, *Elezioni presidenziali austriache: primi elementi di riflessione*, in *DPCE Online*, No. 2, 2016. Non ha, invece, portato ad una invalidazione totale del risultato elettorale, ma ad un parziale revisione dello stesso la recente decisione

bre 2024 ha annullato l'intero procedimento elettorale relativo alla elezione del Presidente della Repubblica, che aveva preso il via il 24 novembre 2024 con lo svolgimento del primo turno di scrutinio<sup>52</sup>. Tale votazione si era conclusa con la sorprendente vittoria del candidato indipendente di estrema destra Călin Georgescu, il quale aveva ottenuto il 22% dei consensi, superando la candidata del partito liberale di centro-destra *Uniunii Salvați România* (USR) Elena Lasconi (19,2 %) e il primo ministro Marcel Ciolacu (19,15%).

Nonostante i sondaggi d'opinione condotti nel novembre 2024, pochi giorni prima delle elezioni, avessero mostrato come solo il 5% dell'elettorato intervistato supportasse la candidatura di Georgescu<sup>53</sup>, questi – grazie ad una campagna elettorale di successo condotta sui *social media* (in particolare, sulla piattaforma di *video-sharing* TikTok) – era riuscito ad imporsi sui due più grandi partiti rumeni (i nazional-liberali, *Partidul Național Liberal*-PNL, e i socialdemocratici, *Partidul Social Democrat*-PSD), alla guida del Paese da oltre venticinque anni, ottenendo un posto nel secondo turno di ballottaggio, dove avrebbe dovuto contendersi la vittoria con Elena Lasconi (USR).

Tuttavia, proprio la sua principale arma di successo ha finito col tramutarsi nella causa cardine della sua *débâcle*. La pubblicazione il 4 dicembre 2024 di alcune *Notelor de Informare*, note informative emanate dal Ministero dell'interno, dal Servizio di *Intelligence* Estero, dal Servizio di *Intelligence* Interno e dal Servizio Speciale di Telecomunicazioni<sup>54</sup>, ha infatti evidenziato un utilizzo non trasparente delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nello svolgimento della campagna elettorale da parte del candidato ultra-nazionalista. Dai suddetti documenti si desume, nello specifico, che Georgescu si sia avvalso di migliaia di account falsi su TikTok per diffondere contenuti faziosi, utilizzando la piattaforma di messaggistica Telegram per coordinare e diffondere istruzioni ai medesimi *account*<sup>55</sup>. Inoltre, nonostante avesse dichiarato alle autorità competenti di non aver sostenuto alcuna spesa elettorale, Georgescu ha retribuito diversi *influencer* per diffondere il suo programma, avvalendosi – secondo quanto riportato dall'agenzia investigativa rumena *Snoop* – di ingenti finanziamenti (circa due milioni di euro) messi a disposizione da *AdNom*, una società di pubblicità digitale legata al Cremlino<sup>56</sup>. La Russia è stata ritenuta peraltro responsabile, come dichi-

della Corte costituzionale della Bulgaria, *Върховен касационен съд*, relativa alle elezioni legislative tenutesi nell'ottobre 2024. In particolare, i giudici bulgari hanno denunciato un conteggio errato delle schede elettorali (e dei relativi voti) che ha portato all'elezione illegale di 17 parlamentari di diversi schieramenti politici. In [balkaninsight.com/2025/03/13/bulgarias-constitutional-court-disqualifies-election-of-17-mps/](https://balkaninsight.com/2025/03/13/bulgarias-constitutional-court-disqualifies-election-of-17-mps/).

<sup>52</sup> Secondo la Costituzione rumena, il Presidente della Repubblica «è eletto con voto universale, uguale, diretto, segreto e liberamente espresso (art. 81, c. 1). È eletto il candidato che ha raggiunto, al primo turno di scrutinio, la maggioranza dei voti degli elettori iscritti nelle liste elettorali (art. 81, c. 2). Qualora nessuno raggiunga tale *quorum*, si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati, dal quale risulta vincitore colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti (art. 81, c. 3). È la stessa Costituzione, poi, all'art. 146 lett. f), che attribuisce alla Corte costituzionale la funzione di «controlla(re) la procedura per l'elezione del Presidente della Romania e conferma(re) i risultati della votazione»; attribuzioni poi attuate in due testi legislativi: la l. n. 47/1992 sull'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale e la l. n. 370/2004 (in particolare, art. 52) che disciplina le elezioni presidenziali.

<sup>53</sup> Si vedano, ad esempio, i sondaggi condotti da *AtlasIntel* tra il 20 e il 22 novembre 2024 e da *INSCOP Research* tra il 7 e il 12 novembre, reperibili, rispettivamente, ai seguenti indirizzi web: [hotnews.ro/exclusiv-ultimul-mare-sondaj-inainte-de-a-legerile-prezidentiale-elena-lasconi-trece-in-fata-lui-george-simion-dar-diferenta-este-mica-surpriza-calin-georgescu-continua-date-atlasintel-1841733](https://hotnews.ro/exclusiv-ultimul-mare-sondaj-inainte-de-a-legerile-prezidentiale-elena-lasconi-trece-in-fata-lui-george-simion-dar-diferenta-este-mica-surpriza-calin-georgescu-continua-date-atlasintel-1841733) e [inscop.ro/wp-content/uploads/2024/11/14.11.24-Sondaj-INSOP-la-comanda-LIBERTA-TEA-Partea-I-Alegeri-Prezidentiale.pdf](https://inscop.ro/wp-content/uploads/2024/11/14.11.24-Sondaj-INSOP-la-comanda-LIBERTA-TEA-Partea-I-Alegeri-Prezidentiale.pdf).

<sup>54</sup> L'insieme di questi documenti, in origine segretati e poi soggetti ad un'azione di declassificazione, sono consultabili alla sezione *press releases* della pagina della presidenza rumena: [presidency.ro/files/userfiles/Documente%20CSAT/Document%20CSAT%20SRI%20I.pdf](https://presidency.ro/files/userfiles/Documente%20CSAT/Document%20CSAT%20SRI%20I.pdf).

<sup>55</sup> Il 3 dicembre 2024, Brie Pegum, responsabile globale del prodotto, dell'autenticità e della trasparenza di TikTok, audita presso la Commissione per il Mercato interno (Imco) del Parlamento europeo ha dichiarato che TikTok ha rimosso 66.000 account falsi, 7 milioni di “likes” e 10 milioni di *follower* finti dalla piattaforma precedentemente al primo turno di elezioni, nonché “reti” di centinaia di migliaia di account nei giorni successivi alla prima tornata elettorale.

<sup>56</sup> In [snoop.ro/strategia-cu-bani-rusesti-cum-au-ajuns-reclamele-la-medicina-naturista-si-stirile-cu-sfinti-sa-influenteze-votul-romanilor-la-prezidentiale/](https://snoop.ro/strategia-cu-bani-rusesti-cum-au-ajuns-reclamele-la-medicina-naturista-si-stirile-cu-sfinti-sa-influenteze-votul-romanilor-la-prezidentiale/).

arato dal Servizio di *intelligence* estero, di aver interferito nel procedimento elettorale con «un ampio uso di propaganda e contenuti generati dall’intelligenza artificiale (IA)»<sup>57</sup> e con attacchi informatici, fughe di informazioni e sabotaggi<sup>58</sup>.

Sulla base di queste informazioni, la Corte costituzionale, che dal canto suo aveva già predisposto, a tre giorni dalle elezioni, un riconteggio dei voti dal quale non era però emersa alcuna azione fraudolenta, è intervenuta d’ufficio per annullare la votazione.

Sebbene non sia la prima volta che la *Curtea Constituțională* si esprima in materia elettorale – sempre in occasione della tornata elettorale del 2024 aveva stabilito l’esclusione dalla corsa presidenziale di Diana Șoșoacă a causa delle sue posizioni marcatamente antieuropeiste e, dunque, contrarie ai valori fondanti dello Stato rumeno<sup>59</sup> –, con la sentenza n. 32/2024 essa ha impresso una svolta storica. Tramite la sua emanazione, i giudici costituzionali rumeni sono stati, in qualche modo, pionieri nel (tentativo di) regolamentare, dopo averlo denunciato, l’impatto della trasformazione digitale sui processi elettorali democratici.

Difatti, adducendo come base della propria decisione i contenuti delle già citate note informative, la Corte ha motivato l’invalidazione del processo elettorale sostenendo che esso:

[...] sia stato inficiato per tutta la sua durata e in tutte le fasi da molteplici irregolarità e violazioni della legittimazione elettorale che hanno distorto la natura libera e corretta del voto espresso dai cittadini e le pari opportunità dei concorrenti elettorali, hanno influito sulla natura trasparente ed equa della campagna elettorale e non hanno rispettato le norme legali sul suo finanziamento. Tutto ciò ha avuto l’effetto convergente di non rispettare i principi essenziali delle elezioni democratiche [...] attraverso l’uso non trasparente e in violazione delle leggi elettorali delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nello svolgimento della campagna elettorale, nonché attraverso il finanziamento della campagna elettorale da fonti non dichiarate, anche online<sup>60</sup>.

Pur non facendo mai esplicito riferimento a Georgescu (né agli strumenti digitali da questi impiegati), la Corte costituzionale ha, cioè, ritenuto che le modalità di svolgimento della campagna elettorale siano state lesive del diritto a libere elezioni – sia per quanto attiene alla spontanea formazione del consenso da parte degli elettori sia relativamente alle parità di *chances* dei candidati –, così come disciplinato dalla

<sup>57</sup> K. Harward, *Likely Kremlin-Backed Election Interference Against Romania Threatens Bucharest’s Continued Support for Ukraine and NATO*, in *Institute for the Study of War*, 6 December 2024, 4.

<sup>58</sup> In [romania.europolibera.org/a/document-csat-sie/33226816.html](https://romania.europolibera.org/a/document-csat-sie/33226816.html).

<sup>59</sup> Sul punto si veda C. Țuguș, *The Process for Electing the President of Romania*, in *Revista de Drept Constituțional*, No. 2, 2024; nonché R. Viorescu, D. Varela, *Constitutional Analysis of the Judgment of the Constitutional Court of Romania No. 32/2024 Annuling the Presidential Elections*, in *European Journal of Law and Public Administration*, No. 11, 2024, 243-260. Più in generale, in riferimento alla figura del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale rumena era già intervenuta nel 2007 e nel 2012 in occasione dei procedimenti di messa in stato d’accusa del Presidente Traian Băsescu. In entrambi i casi, tuttavia, i *referendum* vennero dichiarati invalidi a causa del mancato raggiungimento del *quorum*. Tuttavia, mentre nel 2007 – allorquando solo il 44% degli elettori aveva deciso di recarsi alle urne – il voto popolare ebbe uno schiacciante esito negativo (il 75% dei votanti si esprime contro la proposta di revoca di Băsescu); nel 2012, quando il tasso di affluenza aveva raggiunto il 46,2%, circa il 90% dei cittadini recatisi alle urne votò a favore della sua rimozione. In argomento S. Giannello, *Il Presidente della Repubblica in Romania tra semipresidenzialismo mite e parlamentarismo a forte impronta presidenziale nella dottrina costituzionale e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 2015. Relativamente al procedimento di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, si ricorda che la Costituzione rumena, all’art. 95, prevede che il Capo di Stato può essere rimosso solo per gravi violazioni costituzionali; la decisione – che deve essere presa dalla maggioranza dei membri delle due Camere riunite in seduta comune dopo aver ottenuto dal giudice costituzionale un’opinione non vincolante – deve poi essere confermata dal corpo elettorale, chiamato a esprimersi con un *referendum*, la cui validità è condizionata al raggiungimento del *quorum* del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

<sup>60</sup> Paragrafi 5 e 11 della sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024, in [ccr.ro/wp-content/uploads/2025/02/RULING-No-32-2024.pdf](https://ccr.ro/wp-content/uploads/2025/02/RULING-No-32-2024.pdf).



Dichiarazione interpretativa del Codice di buona condotta in materia elettorale<sup>61</sup> e dal Regolamento europeo in materia di trasparenza e *targeting* della pubblicità politica (Regolamento (UE) 2024/900)<sup>62</sup>; entrambi testi richiamati nel corpo delle motivazioni.

Al di là dei profili processuali della sentenza<sup>63</sup> e delle eventuali zone d'ombra che essa porta con sé<sup>64</sup>, rileva qui riflettere sugli aspetti sostanziali della stessa.

Appare cruciale, in tal senso e non solo ai fini del presente studio, il ruolo riconosciuto ai nuovi media. È significativo, infatti, che la disinformazione – intesa come «insieme di informazioni false, inesatte o fuorvianti progettate, presentate e diffuse a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico e che possono arrecare un pregiudizio pubblico»<sup>65</sup> – assurga nel dispositivo della sentenza «a parametro di violazione dello Stato di diritto»<sup>66</sup>. Oggi, l'esercizio delle libertà costituzionali – la decisione ne prende chiaramente atto – avviene nello spazio digitale: le violazioni lamentate sono, infatti, tutte perpetrate per mezzo delle tecnologie cibernetiche<sup>67</sup>. I *social media* sono in grado non solo di influenzare le elezioni, considerando che le campagne elettorali si svolgono quasi del tutto *online*, ma anche di determinarne il risultato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di abusi (interferenze straniere, disinformazione, ecc.) suscettibili di alterare i processi democratici. L'integrità del procedimento elettorale appare vulnerabile rispetto alle minacce digitali e, per questo, i mezzi giuridici posti a salvaguardia dello stesso devono essere ricalibrati, *in toto*, in relazione al nuovo ecosistema in cui sono chiamati ad operare. In quest'ottica, tramite la sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024, la *Curtea Constituțională a României* sembra aver voluto muovere un ulteriore passo verso la consapevolezza di una (necessaria) regolamentazione giuridica della sfera digitale, contribuendo altresì alla formazione di quella «terza via nella governance globale di Internet»<sup>68</sup> che, a partire dall'adozione del *General Data Protection Regulation* (GDPR), è divenuta un caposaldo delle politiche dell'Unione europea<sup>69</sup>.

Tuttavia, un'ulteriore, e in qualche misura alternativa, lettura può essere proposta sul significato (neppure così) recondito della decisione se la si considera in relazione all'attuale assetto geopolitico mondiale.

<sup>61</sup> Approvata dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa (c.d. Commissione di Venezia), il 6 dicembre 2024, ossia il giorno stesso della decisione, la Dichiarazione aggiorna le indicazioni del Codice del 2002 alla società digitale, prescrivendo – tra l'altro – che tra i doveri degli Stati rispetto alle elezioni rientri «l'obbligo di rafforzare la resilienza degli elettori, anche attraverso la sensibilizzazione dell'elettorato all'uso delle tecnologie digitali nelle elezioni e [...] alle sfide e ai rischi generati dalle campagne di disinformazione organizzate, che possono compromettere l'integrità dei processi elettorali» (par. 10), in [venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2024\)044-e](http://venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2024)044-e).

<sup>62</sup> In particolare, viene richiamato il considerando n. 4 in cui si afferma che «la pubblicità politica può essere un vettore di disinformazione, specie se non ne è esplicitata la natura politica, se proviene da sponsor esterni all'Unione o se è oggetto di tecniche di targeting o tecniche di consegna dei messaggi pubblicitari», in [eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202400900](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400900).

<sup>63</sup> In tal senso, sono stati sollevati dei dubbi sul fatto che la Corte sia, come già ricordato, intervenuta d'ufficio, «a fronte di una legislazione che le attribuisce un controllo ad istanza di parte (ex art. 52.2 l. n. 370/2004)», senza peraltro aver condotto alcuna verifica istruttoria né realizzato un contraddittorio con i soggetti coinvolti. Per un approfondimento sul punto si rimanda a A. Simoncini, *L'annullamento delle elezioni presidenziali in Romania. Luci ed ombre di una divisiva decisione costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, No. 1, 2025, 236.

<sup>64</sup> In argomento D. Căramidariu, A. Vertes-Olteanu, *Safeguarding Democracy: Constitutional Insights from Romania's Election Annulment*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, No. 1, 2025, 139-165.

<sup>65</sup> European Commission, *A Multi-Dimensional Approach to Disinformation. Report of the Independent High Level Group on Fake News and Online Disinformation*, Bruxelles, 2018, 15.

<sup>66</sup> S. Sassi, A. Sterpa, *La Corte costituzionale della Romania difende la democrazia liberale dalla disinformazione. Prime note sulla sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024*, in *Federalismi.it*, No. 4, 2025, 163.

<sup>67</sup> A. Simoncini, *L'annullamento delle elezioni presidenziali in Romania*, cit., 235.

<sup>68</sup> Commissione europea, *A European Strategy for Data*, 2020, in [digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-data](http://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-data).

<sup>69</sup> A proposito delle politiche digitali dell'UE si vedano, tra gli altri, M. Santaniello, *Sovranità digitale e diritti fondamentali: un modello europeo di Internet governance*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, No. 4, 2022 e R. Torino, S. Zorzetto (a cura di), *La trasformazione digitale in Europa. Diritti e principi*, Giappichelli, 2024.



Da più parti, non solo nell’opinione pubblica<sup>70</sup> e tra gli attori politici<sup>71</sup> ma anche in dottrina<sup>72</sup>, è stata evidenziata la funzione “strumentale” della sentenza n. 32/2024, in quanto argine ad un tentativo di slittamento del governo rumeno da un campo euro-atlantico a uno di stampo russo-centrico; riposizionamento incoraggiato, non a caso, dall’intervento di potenze straniere<sup>73</sup>. Del resto, Călin Georgescu, ben prima della sua scalata elettorale, aveva chiaramente espresso posizioni anti UE e anti NATO e nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento del primo turno elettorale le aveva ribadite, finanche rafforzandole<sup>74</sup>; sull’altro versante, la strategia di *endorsement* messa in piazza dal Cremlino è sembrata ricalcare quanto già messo in atto nelle recenti elezioni moldave, nell’ambito delle quali il *leader* dell’opposizione, Ilan Shor, era stato accusato di aver usufruito di finanziamenti russi per la propria campagna elettorale su Telegram<sup>75</sup>.

È chiaro che, in quest’ottica, la sentenza n. 32/2024 della Corte costituzionale rumena – teoricamente nata come baluardo di difesa dei valori democratici e nei fatti tramutatasi in una decisione frettolosa che «manca di una giustificazione completa [*e lascia*] dubbi sulla sua legittimità in termini di equità procedurale»<sup>76</sup> – rischia di approdare in un’eterogenesi dei fini, con un indebolimento della fiducia nei confronti del circuito democratico e, dunque, della democrazia stessa; se non, addirittura, con una lesione dello stato di diritto<sup>77</sup>.

#### 4. LE «INTERFERENZE ELETTORALI» E LA “FINE” DELLA DEMOCRAZIA LIBERALE: ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Quando nel 1928 Carl Schmitt, nella sua *Dottrina della Costituzione*, profetizzava che «un giorno, per mezzo di ingegnose invenzioni, ogni singolo uomo, senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio [*potrebbe*] continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che tutte queste opinioni

<sup>70</sup> Da un sondaggio condotto dal professor Sergiu Gherghina, insieme ad un team di ricercatori dell’Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca in Romania, tra dicembre 2024 e gennaio 2025, è emerso che circa il 40% degli intervistati ritenesse l’annullamento delle elezioni sbagliato e che la reale ragione dell’invalidazione fosse legata alla volontà di bloccare l’ascesa politica di Georgescu. S. Gherghina, *The Lessons of Romania’s Annulled Presidential Election*, in *Political Insight*, 2025, 35.

<sup>71</sup> Se ci si sarebbe naturalmente aspettati una reazione di condanna da parte del Cremlino e della Russia, del tutto sorprendente è stata la reazione avversa mostrata da figure verticistiche delle istituzioni politiche statunitensi: Elon Musk ha denunciato l’annullamento delle elezioni, pubblicando su X un post contro il Presidente della Corte costituzionale rumena che recitava «This guy is a tyrant, not a judge»; mentre, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha definito la sentenza «una censura antidemocratica della libertà di parola e degli oppositori politici». *JD Vance and Elon Musk Ramp Up Romanian Election Dispute*, in [reuters.com/world/europe/elon-musk-ramps-up-romanian-election-row-branding-chief-judge-tyrant-2025-02-20/](https://www.reuters.com/world/europe/elon-musk-ramps-up-romanian-election-row-branding-chief-judge-tyrant-2025-02-20/).

<sup>72</sup> V. Anghel, *Why Romania Just Canceled Its Presidential Election*, in *Journal of Democracy*, in [journalofdemocracy.org/online-exclusive/why-romania-just-canceled-its-presidential-election/](https://journalofdemocracy.org/online-exclusive/why-romania-just-canceled-its-presidential-election/).

<sup>73</sup> In tal senso la Commissione di Venezia ha affermato che «the Court [...] identified an attack on the sovereignty of the State of Romania due to the external influence on the election process». Venice Commission, *Urgent Report – On the Cancellation of Election Results by Constitutional Courts* – Issued on 27 January 2025 pursuant to Article 14a of the Venice Commission’s Revised Rules Procedure, Strasbourg, 27 January 2025, CDL-PI (2025)001, para 7.

<sup>74</sup> In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa *Reuters* il 4 dicembre, Georgescu aveva sostenuto che era «impossibile per lui accettare di continuare il sostegno della Romania all’Ucraina» e che «il sistema di difesa missilistica balistica statunitense Aegis di stanza in Romania e il gruppo tattico della NATO schierato in territorio rumeno non sono tra le sue priorità». In [reuters.com/markets/commodities/romania-georgescu-against-ukrainian-grain-exports-via-romania-2024-12-04/](https://www.reuters.com/markets/commodities/romania-georgescu-against-ukrainian-grain-exports-via-romania-2024-12-04/).

<sup>75</sup> K. Harward, *Likely Kremlin-Backed Election Interference Against Romania Threatens Bucharest’s Continued Support for Ukraine and NATO*, cit., 5.

<sup>76</sup> D. Căramidariu, A. Verșeș-Olteanu, *Safeguarding Democracy: Constitutional Insights from Romania’s Election Annulment*, cit., 164.

<sup>77</sup> Sostiene questa tesi C. Dumitrașcu-Antoniou, *Pristine Constitutional! On the Dazzling Illegality of Judgment no. 32/2024 of the Constitutional Court for Annuling the Entire Electoral Process*, in [papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=5162407](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5162407). Peraltro, molto interessante è la lettura proposta da Iancu che – riprendendo il concetto di *militant democracy* elaborato da Karl Loewenstein negli anni ‘30 in riferimento al collasso della Repubblica di Weimar e secondo cui una democrazia è tenuta a difendersi dalle forze antidemocratiche anche ricorrendo a misure restrittive (es. scioglimento di partiti, divieto di candidatura, censura di contenuti eversivi) – descrive l’annullamento delle elezioni presidenziali rumene come una manifestazione estrema di democrazia militante, in cui si è scelto di colpire un singolo individuo in luogo della formazione politica. B. Iancu, *Militant Democracy and Rule of Law in Three Paradoxes: The Annulment of the Romanian Presidential Elections*, in *Hague Journal on the Rule of Law*, 2025, 1-28.

[*verrebbero*] automaticamente registrate da una centrale, dove occorre solo darne lettura»<sup>78</sup>, probabilmente aveva già intuito il potenziale degenerativo insito in tali strumenti. Egli, infatti, concludeva la sua riflessione affermando che «ciò non sarebbe affatto una democrazia particolarmente intensa, ma solo una riprova della circostanza che lo Stato [...] sarebbe totalmente privatizzato»<sup>79</sup>.

Del resto, come si è visto con le elezioni statunitense e rumena, le implicazioni dei media digitali sui processi elettorali sono estremamente profonde e decisamente pericolosi gli approdi, in termini di erosione dell'assetto democratico dell'ordinamento, a cui sono in grado di condurre.

Al di là dell'Atlantico, il ricorso a tecniche di manipolazione dell'informazione ha consentito a Trump di divenire, per la seconda volta e a dispetto dei numerosi procedimenti giudiziari a suo carico, Presidente degli Stati Uniti d'America. Nella sua strategia comunicativa, come d'altronde erano già avvenuto per la campagna elettorale del 2016, è stato fondamentale l'utilizzo dei *social media*, mediante i quali si è rivolto direttamente al corpo elettorale bypassando il tradizionale circuito informativo. Seducendo i suoi sostenitori con una retorica *antiestablishment*, e appigliandosi alle più svariate teorie complottiste e antiscientifiche (dai presunti brogli elettorali alla negazione della transizione di genere), Trump ha trovato in Musk, ricchissimo “sovrano del cyberspazio”, il perfetto alleato per la sua “battaglia illiberale”. Se, infatti, egli darà davvero vita al manifesto elettorale propagandato durante la campagna<sup>80</sup>, l'America scivolerà inevitabilmente verso forme illiberali di gestione della cosa pubblica, in barba a qualsiasi sistema di *checks and balances* e tutela dello Stato di diritto.

Da questa parte del mondo, la campagna di Georgescu ha fatto leva su un sofisticato ecosistema di disinformazione digitale che, da una situazione di partenza svantaggiosa, gli ha consentito di balzare in vetta alla classifica delle preferenze elettorali. Tramite l'utilizzo di piattaforme digitali, presentando contenuti mistico-emotivi e cospiratori (dalla teoria del finto sbarco sulla luna a quella sull'inesistenza dell'H2O) la cui diffusione è stata amplificata dall'intervento russo, egli è riuscito a veicolare il consenso degli elettori. Nonostante l'annullamento del procedimento elettorale da parte della *Curtea Constituțională* – decisione che, per le ragioni di cui si è detto, ha probabilmente rappresentato “una pezza più grande del buco” –, Georgescu ha comunque centrato l'obiettivo. Il suo scopo, infatti, non era tanto (o, almeno, non solo) la vittoria elettorale, ma l'erosione della fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche e la normalizzazione della retorica antisistema. E in questo, si può dire, sia riuscito pienamente<sup>81</sup>.

I due processi elettorali mostrano, dunque, una serie di convergenze – di cui, peraltro, è specchio la menzionata contestazione da parte dei politici statunitensi della sentenza dei giudici rumeni –, le quali dimostrano come stia crescendo, attraverso le divisioni geopolitiche, l'allineamento delle narrazioni autoritarie per mezzo delle tecnologie digitali.

<sup>78</sup> C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, 1984, 322.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> In [presidency.ucsb.edu/documents/2024-republican-party-platform](https://www.presidency.ucsb.edu/documents/2024-republican-party-platform).

<sup>81</sup> Per quanto riguarda, invece, la sua vicenda elettorale, Călin Georgescu ha visto respingersi sia il ricorso che aveva presentato presso la Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) per l'annullamento delle elezioni di novembre, sia la possibilità di presentarsi alla nuova tornata elettorale del 4 maggio, essendo stata ritenuta inammissibile la sua candidatura da parte della Commissione elettorale di Bucarest. Decisione, questa, confermata dalla Corte costituzionale, al quale Georgescu si era rivolto in appello. La sua eredità politica, tuttavia, non è andata persa. Alla data di chiusura di questo scritto, infatti, si è svolto il “nuovo” primo turno elettorale che ha visto l'affermazione del *leader* del partito ultranazionalista *Alianța pentru Unirea Românilor* (AUR), George Simion, con il 40,96% di preferenze. Questi, però, non è riuscito a confermare il risultato nel secondo turno di ballottaggio del 18 maggio, dove ha avuto la meglio Nicușor Dan, candidato indipendente dell'area centrista e attuale sindaco di Bucarest, che ha conquistato il 53,60% di voti, quasi otto punti percentuali in più rispetto a Simion (46,40%).

Non è un caso che D’Atena veda nella rete o, meglio, nella manipolazione del consenso attuabile tramite essa, una delle possibili cause di slittamento degli Stati verso forme di governo illiberale<sup>82</sup>. O, più esattamente, come lo Stesso le definisce – citando il modello teorizzato da Fareed Zakaria<sup>83</sup> – di democrazie illiberali. Mentre il prototipo della democrazia liberale, che ha contraddistinto l’Occidente per almeno un secolo, è caratterizzato da elezioni libere ed eque, tutela dello stato di diritto, separazione dei poteri e garanzia dei diritti individuali; la democrazia illiberale, nel rinnegare i suddetti principi, si basa sulla coercizione del consenso elettorale, sull’accentramento dei poteri nelle mani dell’esecutivo, sulla limitazione delle libertà fondamentali, sull’indebolimento e manipolazione delle istituzioni democratiche (come i corpi intermedi o la stampa)<sup>84</sup>. Tutte condizioni, queste, che le operazioni di «interferenza elettorale» possono ingenerare. Le innovazioni tecnologiche, è inutile oramai negarlo, sono vulnerabili a usi distorti che facilitano la diffusione di disinformazione, contribuendo così a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche, la cui legittimità si fonda anche sull’integrità del processo elettorale.

È chiaro che immaginare un’inversione di tendenza di una prassi, che si sta sempre più consolidando, non è semplice: chi dovrebbe contrastare tali fenomeni? Tramite quali strumenti? Con quali sanzioni? Ad oggi, nel vuoto della regolamentazione statale (soprattutto in ambito elettorale)<sup>85</sup>, sono principalmente i media digitali ad autoimporsi delle regole. Un po’ goffamente, in un percorso non lineare fatto di vari dietro-front, e decisamente poco legittimamente – dal momento che sono e restano poteri privati che, in tal modo, si arrogano l’esercizio di funzioni pubbliche –, le piattaforme digitali dettano e (in teoria) fanno applicare a loro stesse la legge.

L’interdisciplinarietà del fenomeno, va detto, non rende le risposte prevedibili. Gli interessi in gioco sono molti e molto diversi tra di loro e, soprattutto, si muove da un punto di partenza paradossale, dal momento che per limitare la manipolazione ed accrescere gli spazi di libertà «ci sarebbe [inanzitutto] bisogno di un cittadino consapevole e partecipante, mentre proprio quegli sviluppi tecnologici e altri fenomeni contemporanei spingono al distacco e all’indifferenza»<sup>86</sup>.

<sup>82</sup> A. D’Atena, *Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era digitale*, in *Rivista AIC*, No. 2, 2019. Come lui, A. Sajó, *Ruling by Cheating. Governance in Illiberal Democracies*, Cambridge University Press, 2021; G. Suffia, G. Ziccardi, *Fake news, guerra dell’informazione ed equilibri democratici*, in *Federalismi.it*, No. 11, 2020; M. Mandelbaum, *Democracy’s Good Name: The Rise and Risks of the World’s Most Popular Form of Government*, in *Public Affairs*, 2007.

<sup>83</sup> F. Zakaria, *The Rise of Illiberal Democracy*, in *Foreign Affairs*, 1997, nonché F. Zakaria, *The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad*, Norton, 2007.

<sup>84</sup> *Idem*, 55.

<sup>85</sup> Va riconosciuto che l’Unione europea, nell’ultimo decennio, ha compiuto diversi sforzi nel tentativo di regolamentazione dello spazio digitale. Emanando numerosi atti di *soft law*, prima, e *hard law*, poi, le istituzioni comunitarie hanno cercato di istituire un quadro giuridico che rispettasse i valori e i principi europei. Tuttavia, per verificare l’effettiva portata di tali strumenti, senza soffermarsi alla loro mera valenza prescrittiva, occorre aspettare del tempo. Per una disamina delle “azioni digitali” dell’UE si veda A. Iannuzzi, *Le fonti del diritto dell’Unione europea per la disciplina della società digitale*, in S. Calzolaio, A. Iannuzzi et al. (a cura di), *La regolazione europea della società digitale*, Giappichelli, 2024, 9-52 nonché C. Spiniello, *È (ancora) tempo di costituzionalismo digitale*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, No. 1, 2025 [contributo in corso di pubblicazione]. Come si è detto, la sentenza “caducatoria” n. 32 del 6 dicembre 2024 della *Curtea Constituțională a României* si inserisce pienamente nel percorso di “regolamentazione digitale” tracciato dalle istituzioni europee; mentre – dall’altra parte – l’assenza di argini alle attività di disinformazione online perpetrate da Trump, riflette chiaramente il tradizionale approccio neoliberale statunitense alla governance di Internet. Gli Stati Uniti – appoggiandosi alla copertura del Primo Emendamento in tema di *free speech* e alla *Section 230 del Communications Decency Act* emanata dal Congresso nel 1996 – hanno, infatti, predisposto un quadro normativo fortemente protettivo per le imprese che operano nella sfera digitale, realizzando un’ampia delega del potere di autoregolamentazione ai privati e, conseguentemente, limitando notevolmente il potere regolatorio degli enti statali. Per un approfondimento sul punto, *Ibidem*.

<sup>86</sup> L. Morlino, *Ripensare la rappresentanza. La manipolazione digitale*, in *Rivista di Digital Politics*, No. 1, 2021, 34.